

Circa le principali voci dello stato patrimoniale si segnala quanto segue.

CREDITO IN CONTO CORRENTE CON L'INPS – Risulta pari a 5,643 mln e rappresenta le disponibilità finanziarie della Gestione.

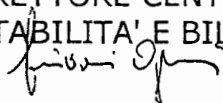
QUOTA DI PARTECIPAZIONE AGLI INVESTIMENTI PATRIMONIALI UNITARI - L'importo di 69 mgl riguarda la quota di partecipazione del Fondo agli investimenti patrimoniali dell'Istituto, in attuazione delle disposizioni previste dal Regolamento di contabilità dell'INPS.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL'ACQUISIZIONE DI IMMOBILI STRUMENTALI ADIBITI AD UFFICI - L'importo di 6 mgl rappresenta la quota parte del valore degli immobili strumentali evidenziato nel bilancio dell'Istituto ed attribuita al Fondo ai sensi dell'art.68 del citato Regolamento di contabilità.

RESIDUI PASSIVI – Figurano per 0,546 mgl , in diminuzione rispetto all'esercizio precedente ed attengono al debito verso gli Istituti di patronato.

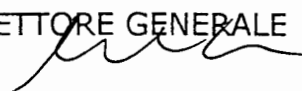
AVANZO PATRIMONIALE – A fine esercizio ammonta a 5,717 mln, con un decremento di 533 mgl rispetto all'anno precedente, pari al disavanzo economico di esercizio.

IL DIRETTORE CENTRALE FINANZA
CONTABILITA' E BILANCIO



04 LUG. 2006

IL DIRETTORE GENERALE



R E N D I C O N T O

FONDO DI SOLIDARIETA' PER IL PERSONALE GIA' DIPENDENTE DA IMPRESE

ASSICURATIVE POSTE IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2005

ATTIVITA'	CONSISTENZA	CONSISTENZA	VARIAZIONI
	AL 1° GENNAIO	AL 31 DICEMBRE	
1 CREDITO IN CONTO CORRENTE CON L'INPS.....	6.197.648	5.643.093	-554.555
2 QUOTA DI PARTECIPAZIONE AGLI INVESTIMENTI PATRIMONIALI UNITARI.....	49.445	68.727	19.282
3 QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL'ACQUISIZIONE DI IMMOBILI STRUMENTALI ADIBITI AD UFFICI.....	5.811	5.734	-77
TOTALE DELLE ATTIVITA'	6.252.904	5.717.554	-535.350

PASSIVITA'		CONSISTENZA AL 1° GENNAIO	CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE	VARIAZIONI
1	RESIDUI PASSIVI	2.718	546	-2.172
	Debiti per contribuzioni:			
	- verso istituti di patronato.....	2.718	546	-2.172
	TOTALE DELLE PASSIVITA'	2.718	546	-2.172
2	AVANZO PATRIMONIALE.....	6.250.186	5.717.008	-533.178
	TOTALE A PAREGGIO	6.252.904	5.717.554	-535.350

I SINDACI
GIULIANO CAZZOLA
MICHELE PISANELLO- LUDOVICO ANSELMINI
DANIELA CARLA' - CARLO CONTE
GIUSEPPE MICCIO - EMANUELE SFERRA

**IL PRESIDENTE
GIAN PAOLO SASSI**

**FONDO DI SOLIDARIETA' PER IL PERSONALE GIA' DIPENDENTE DA IMPRESE
ASSICURATIVE POSTE IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA**

ENTRATE E USCITE DELL' ESERCIZIO 2005

ENTRATE	PREVENTIVO 2005		CONSUNTIVO
	1ª nota di variazione	aggiornato	2005
1 CONTRIBUTI:			
- contributo ordinario a carico dei datori di lavoro - (0,50%)	0	0	259.306
 componenti finanziarie di parte corrente.....	0	0	259.306
 2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI.....	181.455	202.591	158.430
 3 CANONE D'USO NETTO IMMOBILI STRUMENTALI.....	713	306	337
 4 VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE	0	8.122	4.298
Plusvalore ede eccedenza del Fondo amm.to immobili ceduti al Fip	0	8.122	0
Plusvalore immobili strumentali ceduti al Fip	0	0	4.298
 componenti economiche.....	182.168	211.019	163.065
 TOTALE DELLE ENTRATE.....	182.168	211.019	422.371
 6 DISAVANZO DELL'ESERCIZIO.....	2.131.812	1.101.535	533.177
 TOTALE A PAREGGIO.....	2.313.980	1.312.554	955.548

USCITE	PREVENTIVO 2004		CONSUNTIVO 2004
	1 ^a nota di variazione	aggiornato	
1 PRESTAZIONI	1.522.000	921.800	599.486
-somme aggiuntive al TFR - decreto n.351/2000:			
-art.7, comma 1, lett.a).....	300.000	555.600	307.222
-art.7, comma 1, lett.b).....	1.160.000	341.400	279.856
-art.7, comma 5,).....	62.000	24.800	12.408
2 POSTE CORRETTIVE DI E COMPENSATIVE DI ENTRATE			
- Rimborso di contributi.....	0	10.000	17.917
3 TRASFERIMENTI PASSIVI	0	0	549
-Istituti di patronato ed assistenza sociale.....	0	0	545
-Istituto italiano di medicina sociale.....	0	0	4
componenti finanziarie di parte corrente.....	1.522.000	931.800	617.952
4 SPESE DI AMMINISTRAZIONE.....	199.771	201.432	187.989
5 TRASFERIMENTI AD ALTRE GESTIONI DELL'INPS			
- al FPLD, per contribuzione figurativa.....	584.000	171.700	140.789
6 ONERI TRIBUTARI.....	8.209	7.622	8.818
componenti economiche.....	791.980	380.754	337.596
TOTALE DELLE USCITE.....	2.313.980	1.312.554	955.548
TOTALE A PAREGGIO.....	2.313.980	1.312.554	955.548

PAGINA BIANCA

A P P E N D I C E

EVOLUZIONE NORMATIVA E LEGISLATIVA

PAGINA BIANCA

Nell'esercizio 2005 il Fondo di solidarietà per il personale già dipendente da imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa non è stato interessato da nuovi provvedimenti legislativi.

Eventuali variazioni e integrazioni alla disciplina del Fondo sono dovute all'adozione di specifiche deliberazioni da parte del Comitato Amministratore.

Il decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n°351 del 28 settembre 2000, ha approvato il Regolamento relativo all'istituzione presso l'I.N.P.S. del Fondo di solidarietà per il personale già dipendente da imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa, avente lo scopo di attuare interventi, nell'ambito delle misure per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione di cui all'art. 2, comma 28, della Legge 23 dicembre 1996, n° 662.

I destinatari degli interventi sono lavoratori, ad esclusione dei dirigenti, provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa, che siano stati riassunti dal commissario liquidatore ai sensi dell'art. 10 del decreto legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazione nella legge 26 febbraio 1977, n. 39.

Il Fondo è gestito da un Comitato Amministratore, costituito con decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale in data 21 aprile 2001, composto da cinque esperti designati dall'Associazione Nazionale tra le Imprese Assicuratrici (A.N.I.A.), cinque esperti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore assicurativo e delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo del 24 settembre 1996 e da due rappresentanti del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale e del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica.

Alle riunioni del Comitato partecipano il Collegio sindacale dell'I.N.P.S. nonché, con voto consultivo, il Direttore Generale o un suo delegato.

Il Fondo scade trascorsi sette anni dalla data di entrata in vigore del decreto ed è liquidato secondo la procedura prevista dall'art. 12 del Regolamento.

In base al Regolamento il Fondo ha lo scopo di attuare interventi per il sostegno del reddito a favore del personale dipendente, non dirigente, proveniente da imprese che vengano poste in liquidazione coatta amministrativa anteriormente all'entrata in vigore del Regolamento, che abbiano maturato il diritto al ricollocamento previsto dall'art. 11 della Legge n. 39/1977 e risultino ancora alle dipendenze delle liquidazioni alla data di entrata in vigore del Regolamento.

Sono esclusi dagli interventi i lavoratori:

- assunti con rapporto a tempo determinato;
- assunti nei dodici mesi antecedenti alla data del provvedimento di liquidazione;
- in possesso dei requisiti per la fruizione del trattamento pensionistico di anzianità o di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

Il Fondo è alimentato da una contribuzione mensile dovuta, a norma dell'art. 10 del Regolamento, dalle imprese di assicurazione operanti in Italia comunque denominate, indipendentemente dal ramo assicurativo esercitato, regolarmente costituite ed autorizzate all'esercizio dell'attività assicurativa ai sensi della vigente normativa.

Il contributo di finanziamento è pari allo 0,50 per cento calcolato sulle retribuzioni imponibili del personale amministrativo, come indicato nella Disciplina Speciale, Parte Prima del CCNL 18 dicembre 1999, come convenuto con accordo del 26 luglio 2001, firmato dall'Associazione nazionale imprese assicuratrici e dalle organizzazioni sindacali del settore assicurativo già citate in precedenza.

Il contributo non trova applicazione nei confronti del personale addetto all'organizzazione produttiva e alla produzione; stante la natura solidaristica del Fondo, il contributo è dovuto anche per i lavoratori esclusi dagli interventi del Fondo.

Per i primi tre anni il contributo è a carico delle imprese di assicurazione, mentre per i periodi successivi rimane a carico delle imprese per il 75% e a carico dei lavoratori per il restante 25%.

Gli articoli 6 e 7 del Regolamento hanno disciplinato le prestazioni a favore dei lavoratori.

In particolare l'art. 6 dispone, per i lavoratori destinatari degli interventi provenienti da imprese che siano poste in liquidazione coatta amministrativa nel

periodo di vigenza del Fondo e che risolvano volontariamente il rapporto di lavoro, che il Fondo provveda:

- a) all'erogazione di una somma aggiuntiva alle spettanze di fine rapporto pari a tre annualità dell'ultima retribuzione lorda annua, percepita alle dipendenze del commissario liquidatore;
- b) qualora si tratti di lavoratori che si trovino nella condizione di maturare i requisiti, i più prossimi tra quelli per la pensione di anzianità e quelli per la pensione di vecchiaia, per la fruizione del trattamento a carico dell'assicurazione generale obbligatoria o, in base all'esercizio della facoltà di ricongiunzione, a carico di altre forme previdenziali, entro un massimo di cinque anni, in luogo del trattamento di cui al punto a), all'erogazione di una somma aggiuntiva alle spettanze di fine rapporto, pari al 60 % dell'ultima retribuzione lorda annua, percepita alle dipendenze del commissario liquidatore, moltiplicata per il numero degli anni mancanti alla pensione. Per le frazioni di anno si fa riferimento ad una retribuzione pari a tanti dodicesimi della retribuzione annua, quanti sono i mesi che compongono le frazioni medesime.

Nei casi previsti al punto b) il Fondo provvede ad assicurare la copertura previdenziale dei lavoratori interessati mediante versamento al F.P.L.D. dei contributi commisurati alla retribuzione percepita al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, per il periodo mancante al raggiungimento dei requisiti minimi, tempo per tempo esistenti, per il diritto alla pensione, la più prossima fra anzianità e vecchiaia.

Il Fondo provvede a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o comunitari.

L'art. 7 prevede l'erogazione da parte del Fondo di prestazioni a favore dei dipendenti da imprese di assicurazioni poste in liquidazione coatta amministrativa entro la data di entrata in vigore dello stesso decreto, in alternativa a quanto disposto dall'art. 11 del decreto legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella Legge 26 febbraio 1977, n. 39, qualora i lavoratori risolvano volontariamente il rapporto di lavoro.

Al riguardo si evidenzia che il comma 1, lettera a) del citato art. 7 dispone che il Fondo provvede all'erogazione di una somma aggiuntiva alle spettanze di fine rapporto, pari a tre annualità dell'ultima retribuzione lorda annua percepita alle dipendenze del commissario liquidatore. Il successivo punto b) del medesimo comma prevede, per i lavoratori nella condizione di maturare i requisiti, i più prossimi fra quelli

per la pensione di anzianità e quelli per la pensione di vecchiaia, per la fruizione del trattamento a carico dell'A.G.O., o in base all'esercizio della facoltà di ricongiunzione, a carico di altre forme previdenziali, entro un massimo di sette anni, in luogo del trattamento di cui al comma a) l'erogazione di una somma aggiuntiva alle spettanze di fine rapporto, pari al 65% dell'ultima retribuzione lorda annua percepita alle dipendenze del commissario liquidatore, moltiplicata per il numero degli anni mancanti alla pensione.

Il comma 5 dell'art. 7 del citato regolamento stabilisce che il fondo in oggetto eroga un contributo netto per spese di alloggio a favore dei lavoratori che non abbiano optato per l'utilizzo delle prestazioni di cui al medesimo comma 1, lett a) e b) e che, nell'arco di sette anni dall'entrata in vigore del presente decreto, vengano assunti da un'impresa di assicurazione in città diversa da quella in cui precedentemente lavoravano, in caso di effettivo trasferimento.

Il Comitato amministratore del Fondo, considerando le disponibilità del fondo e le spese previste, ha sospeso per gli anni 2004 e 2005 il contributo ordinario dell' 0,50%, rispettivamente per il 2004 con delibera del 17 dicembre 2003 e per il 2005 con delibera del 26 novembre 2004; pertanto, le aziende iscritte al fondo non hanno versato il contributo in questione per gli ultimi due anni.